

Regione
Emilia Romagna



Provincia di
Ferrara



Comune di
Poggio Renatico



PARCO FOTOVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE).

PROGETTISTA INCARICATO:

Ing. Giovanni Cis

Tel. 3190737323

Pec: giovanni.cis@ingpec.eu



Scala

-

Titolo elaborato:

Relazione idoneità area

Formato

A4

TECNICI COINVOLTI

CODICE ELABORATO

Studio idraulico:

Dott. Ing. Gustavo Bernagozzi

gustavo@bernagozzi-ingegneria.it

Studio impatto acustico:

Dott. Ing. Gustavo Bernagozzi

gustavo@bernagozzi-ingegneria.it

STE energy

Via Sorio, 120 - 35141 Padova (IT)
Tel. +39 049.2963900 Fax +39 049.2963901
www.ste-energy.com

Logistica e coordinamento:

STE energy

Via Sorio, 120 - 35141 Padova (IT)
Tel. +39 049.2963900 Fax +39 049.2963901
www.ste-energy.com

Studio geologico:

Dott. Geol. Mastellari Matteo

Via Ugo Tegli, 30 - Ferrara
matteo.mastellari@gmail.com

PROGETTO	PROG.	TIPO	REV.
SAPV4-FV-PA	13	R	00

Rev.	Data	Descrizione	Redige	Verifica	Approva
00	10/24	Prima emissione	RB	RB	EP
01					
02					
03					
04					
05					
06					

GESTORE RETE ELETTRICA

e-distribuzione

SOCIETA' PROPONENTE:

Salvatore PV 4 SRL
Via Mike Bongiorno, 13 - 20124 Milano
P.iva 05449200285

SOCIETA' di PROGETTAZIONE:

STE energy
STE Energy S.r.l. società a socio unico
Via Sorio, 120 - 35141 Padova (IT)
Tel. +39 049.2963900 Fax +39 049.2963901 www.ste-energy.com

Indice

1	Dati generali di progetto	2
2	Premessa.....	3
3	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO FINO AL 14/05/2024 (PRIMA DEL “DL AGRICOLTURA” - DL 63/2024)	4
	NORMATIVA NAZIONALE.....	4
	D.LGS 199/2021 (GU n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 42) – DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.	4
	NORMATIVA REGIONALE.....	5
	DAL 125/2023 – Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023).....	5
	DAL 28/2010 - Criteri generali di localizzazione ed ammissibilità degli impianti fotovoltaici (Delibera dell'Assemblea regionale del 6 dicembre 2010 n.28)	6
4	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DAL 14/05/2024 AL 12/07/2024 (PRIMA DEL “DL AGRICOLTURA” (DL 63/2024)	7
	D.L. 63/2024 DEL 15/05/2024 (in G.U. 15-05-2024 n.112) - DL AGRICOLTURA	7
5	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DAL 13/07/2024 (DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 63/2024)	8
	L. 101/2024 DEL 12/07/2024 (in G.U. 13/07/2024, n. 163) - CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DL 63/2024.....	8
6	PROGETTO MINERVA: IDONEITA’ AREA	9

1 Dati generali di progetto

Ubicazione	
Regione	Emilia Romagna
Provincia	Ferrara
Comune	Poggio Renatico
Riferimenti catastali	Fg. 32 mp. 37-96; Fg. 66 mp. 17-19-20-24-25-26-27-33-67
Superficie totale di impianto	23 ha
Società proponente	
Ragione sociale	Salvatore pv 4 s.r.l.
P.iva e c.f.	05449200285
Indirizzo sede legale	Via Mike Bongiorno, 13 – 20124 Milano
PEC	salvatore_pv4@legalmail.it
Grandezze principali di impianto	
Potenza DC	17452,80 kW
Potenza AC di connessione	17920 kW
Componenti principali di impianto	
Cabina di trasformazione	n. 4 skid con trasformatore
Inverter di stringa	n.50 inverter da 250 kW
Moduli	n.24240 moduli Vertex 720W Trina solar
Tracker	Mono-assiali 1P con azimuth 23° - 32°
Opere di connessione alla rete	
Tensione di connessione	132 kV – Alta tensione
Gestore di rete	Terna spa
Cod. pratica	202203328
POD	

2 Premessa

Il presente documento è stato elaborato al fine di rispondere alle richieste di integrazione relative alla verifica di completezza documentale ricevute in data 25/09/2024. Nello specifico si intende dare riscontro alle seguenti richieste:

ARPAE - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia – SAC Ferrara

“11) dalla documentazione presentata si evince che il progetto ricade in aree agricole; si chiede di evidenziare la coerenza del progetto con i criteri e le soglie indicate per l'installazione di impianti fotovoltaici, come previsto all'art. 20 del D.lgs. 199/2021 (come modificato dalla L. 101/2024) e D.A.L. n. 125/2023 (di modifica e integrazione rispetto alla D.A.L. 28/2010);”

COMUNE DI POGGIO RENATICO - Area Gestione del Territorio

“1. Valutazioni sull'idoneità aree

Il Proponente relativamente all'idoneità dell'area (si veda in particolare l'elaborato SAPV4-FV-PA Sintesi non tecnica, par. 3.1) espone una disamina della normativa per definirne l'ambito di applicazione, concludendo che le aree agricole indicate per la realizzazione dell'impianto sono idonee in quanto occupanti una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente, evidenziando graficamente i terreni asserviti (rif. DAL 28/2010).

Nella documentazione presentata dal Proponente, tuttavia, non risultano presenti documenti con cui i proprietari dei terreni asserviti di cui sopra accettano tale asservimento.

Si pone, inoltre, l'attenzione sul fatto che a parere della scrivente nella disamina di cui sopra fatta per la definizione dell'idoneità delle aree, non vengono rispettati i dettami dell'art. 5 del DL 15/05/2024 n. 63 e convertito con L. 101 del 12/07/2024, entrato in vigore il 16/05/2024 in data postuma alla succitata DAL ed in data antecedente alla presentazione della domanda. Si ritiene, quindi, che tale documentazione dovrebbe essere integrata con una valutazione in merito.”

Prima di analizzare l'idoneità dell'area, si ritiene necessario fare un breve excursus sull'evoluzione della normativa relativa alle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici avvenuta negli ultimi 6 mesi per poter individuare correttamente il quadro normativo a cui è soggetta l'opera che il proponente intende realizzare.

3 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO FINO AL 14/05/2024 (PRIMA DEL “DL AGRICOLTURA” - DL 63/2024)

NORMATIVA NAZIONALE

D.LGS 199/2021 (GU n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 42) – DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee.

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee (art. 20, comma 8):

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di **cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.**

NORMATIVA REGIONALE

DAL 125/2023 – Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)

Il 15 marzo 2023 è stata pubblicata sul BURERT la Delibera della Giunta Regionale n. 214 del 13/02/2023.

Con tale atto amministrativo sono sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea Legislativa i nuovi criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici.

Con deliberazione assembleare n. 125 del 23 maggio 2023 sono state approvate le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, sopra citata con le modifiche apportate dalla competente commissione assembleare.

Il punto di partenza è la precedente delibera dell'Assemblea legislativa, la 28/2010, che si era già espressa sul fotovoltaico.

Alle aree indicate – da quell'atto – non idonee alla localizzazione degli impianti si aggiungono ora anche le fasce di tutela fluviale, fatta eccezione per quelle già interessate da attività estrattive: in questo caso operano i criteri previsti per le cave.

Per quanto riguarda le aree agricole, la delibera specifica:

2.2) fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.3, si specifica che nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.

La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010.

Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale.

2.3) nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010. Si conferma, inoltre, che le aree coltivate non occupate dall'impianto fotovoltaico devono essere contigue allo stesso, con la precisazione che tra le aree asservite all'impianto possono essere computate anche le aree non idonee di cui alla lettera A) dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010, che siano destinate all'attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate;

3) fuori dai casi di cui al precedente punto 2.2., nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale purché, in entrambi i casi, la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione, non superi la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente.

DAL 28/2010 - Criteri generali di localizzazione ed ammissibilità degli impianti fotovoltaici (Delibera dell'Assemblea regionale del 6 dicembre 2010 n.28)

La pubblicazione della DAL 125/2023 comporta la modifica delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra precedentemente previste dalla Delibera del 2010. Di seguito si riporta il testo aggiornato:

B) Sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:

1.le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 del PTPR),

3.le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia destinato all'autoconsumo;

4.le aree agricole, non rientranti nella lettera A, nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come agricole biologiche, a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tipica (IGT) qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità dell'azienda agricola

5.le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, istituiti ai sensi della L. n. 394/91 nonché della L.R. n. 6 del 2005, e le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) non rientranti nella lettera A punti 4 e 5 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie in disponibilità del richiedente

6.le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente

7.le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari. Per i Comuni montani, l'impianto non può superare la quota del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente.

4 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DAL 14/05/2024 AL 12/07/2024 (PRIMA DEL "DL AGRICOLTURA" (DL 63/2024))

D.L. 63/2024 DEL 15/05/2024 (in G.U. 15-05-2024 n.112) - DL AGRICOLTURA

Con la pubblicazione del "DL Agricoltura" (DL 63/2024) del 15/05/2024, con l'art. 5 viene aggiunto il comma 1-bis all'art. 20 del DLgs 199/2021 che introduce delle limitazioni all'utilizzo di suolo agricolo per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra. Nello specifico l'art. 5 recita quanto segue:

"1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8.

Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».

2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente."

Nello specifico, così come enunciata, la modifica apportata dall'art. 5 del DL 63/2024 alle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra comporta delle limitazioni all'installazione di "impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28", ossia impianti fotovoltaici soggetti a Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).

Gli impianti non soggetti a DILA, quindi, non sono soggetti alle limitazioni di cui all'art. 20, comma 1-bis, del DLgs 199/2021 e per essi valgono le normative vigenti (DAL 125/2024 e DAL 28/2011).

5 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DAL 13/07/2024 (DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 63/2024)

L. 101/2024 DEL 12/07/2024 (in G.U. 13/07/2024, n. 163) - CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DL 63/2024

In fase di conversione in legge del DL 63/2024, il testo dell'articolo 5 relativo alle disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo è stato modificato come segue:

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (...), in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), ((includere le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,)) c-bis), c-bis.1) ((e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo)). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una ((comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto)) nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e ((del Piano nazionale per gli investimenti complementari)) al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».».

2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative¹, comprese quelle di valutazione

¹ Quanto previsto dalla lettera dell'art. 5, comma 2, del DL Agricoltura permette di includere, nell'alveo del generico riferimento alle "procedure amministrative", non soltanto le procedure ambientali (e.g. Valutazione di Impatto Ambientale) e le procedure autorizzative (e.g. autorizzazione unica) ma anche la procedura di connessione alla rete elettrica nazionale volta al rilascio del preventivo di connessione.

A sostegno della tesi estensiva, si sottolinea che la procedura per la connessione alla rete elettrica nazionale è disciplinata dalla Delibera ARERA 23 luglio 2008 ARG/ELT 99/08, cioè un provvedimento emesso da un'autorità amministrativa indipendente (i.e. Autorità per l'energia elettrica e il gas) i cui atti sono sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. l) del c.p.a. Infine, il TAR Campobasso, sez. I, sent. n. 26/2017, riepilogando la vicenda oggetto della controversia, ha fatto riferimento al preventivo di connessione (STMG) quale "provvedimento abilitativo", intendendo il preventivo di connessione come provvedimento amministrativo del gestore di rete emesso in seguito alla richiesta dello sviluppatore.

ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

Come si evince confrontando le due versioni, non si fa più riferimento specifico all'articolo 6-bis, lettera b), del DLgs 28/2011, ossia agli impianti fotovoltaici soggetti a Dichiarazione di inizio lavori asseverata; bensì le limitazioni introdotte si riferiscono in generale a tutti gli impianti fotovoltaici con moduli a terra da collocare in aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici vigenti, senza alcuna precisazione relativa al procedimento autorizzativo a cui sono sottoposti secondo la normativa.

6 PROGETTO MINERVA: IDONEITA' AREA

Il progetto in esame prevede la realizzazione, nella porzione occidentale del territorio comunale di Poggio Renatico, di un impianto fotovoltaico con moduli collati a terra per una potenza elettrica complessiva di 17,4528 MWp.

L'Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della l.r. 4/2018 è stata presentata in data 05/07/2024 e acquisita da ARPAE con prot. PG/2024/124526-124527-124530-124532 del 08/07/2024 e perfezionata in data 11/07/2024 (prot. ARPAE PG/2024/127831). Inoltre, ai fini della connessione dell'impianto, si precisa che la Soluzione Minima Tecnica Generale (STMG) è stata accettata in data 15/07/2023.

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto è classificata secondo il PRG del Comune di Poggio Renatico come "zona agricola normale".

Dall'analisi dei piani comunali, provinciali e regionali, il terreno su cui verrà sviluppato il progetto non si trova all'interno di aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, come specificatamente elencate ed individuate dall'Allegato 3 lett. F) al D.M. 10 settembre 2010.

L'area, inoltre, è compresa tra le aree idonee ope legis ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, in quanto non ricade nella fascia di rispetto di 500 metri dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, come si evince dalla ricognizione effettuata tramite il portale Vincoli in rete del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo ed il portale WebGis del Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna.

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>



<https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>




A livello regionale si fa riferimento a quanto previsto dalla DAL 125 del 23 maggio 2023 e dalla DAL n. 28 del 6 dicembre 2010 della Regione Emilia-Romagna enunciate in precedenza.

Secondo la DAL 125/2023 nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010, ossia nelle aree agricole gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra possono occupare solo il 10% delle aree nella disponibilità del proponente. Il restante 90% di aree coltivate non occupate dall'impianto deve essere contiguo all'impianto stesso e sullo stesso deve essere apposto un vincolo pertinenziale in regime di esclusività (asservimento), fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico; il relativo vincolo, di durata pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, è reso pubblico mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Come si evince dagli elaborati sottomessi con l'istanza, il proponente ha sottoscritto un contratto preliminare notarizzato con la proprietà del terreno per la costituzione di un diritto di superficie sull'area di impianto (10% del totale) e per l'asservimento ad uso non fotovoltaico della restante parte delle aree (90%), ai sensi della DAL 125 del 23/05/2023, per l'intera durata del Contratto Definitivo.

- Rif. SAPV4-FV-PA-A13-00 e SAPV4-FV-PA-D09-00



Per quanto concerne le limitazioni alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra introdotte dall'art. 5 del DL 63/2024 (DL "Agricoltura"), il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15/05/2024 – e quindi vigente fino alla conversione in legge del 13/07/2024 – fa specifico riferimento ai soli *"impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28"*, ossia impianti fotovoltaici soggetti a Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).

Gli impianti non soggetti a DILA, come per il progetto presentato dalla Scrivente, quindi, non sono soggetti alle limitazioni di cui all'art. 20, comma 1-bis, del DLgs 199/2021 e per essi valgono le normative vigenti (DLgs 199/2021 art. 20 comma 8 lettera c-quater, DAL 125/2024 e DAL 28/2011).

In fine, la conversione in legge con modificazione del suddetto DL 63/2024 (L. 101/2024) in vigore dal 13/07/2024 ribadisce che sono fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

In conclusione l'area in cui è collocato il progetto può essere definita idonea in quanto rispetta le normative vigenti al momento della presentazione dell'istanza, precedente alla conversione in legge del DL "Agricoltura".

